



Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 9141

## REGOLAMENTO PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

*approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 27 marzo 2023*

Il presente regolamento recepisce il disposto di cui all'art. 11 comma 8 D.Lgs. 252/2005 stabilendo le modalità per effettuare il reintegro di somme erogate a titolo di anticipazione agli aderenti del Fondo Pensione per il personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (di seguito Fondo).

### **Art. 1 - Reintegro delle somme anticipate**

1. Gli aderenti che abbiano percepito una somma a titolo di anticipazione possono effettuare in qualsiasi momento versamenti a titolo di reintegro, al fine di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'erogazione dell'anticipazione stessa.
2. Il reintegro può essere effettuato in unica soluzione o con versamenti successivi, comunque entro l'importo lordo dell'anticipazione percepita, anche mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità annuale fissato dalla legge ed attualmente pari a 5.164,57 euro.

### **Art. 2 - Modalità di reintegro**

1. Per effettuare l'operazione di reintegro occorre compilare l'apposito modulo di comunicazione (All. 1) "Modulo per il reintegro dell'anticipazione", disponibile nell'applicativo MyWelf nella sezione Modulistica, ed inviarlo all'indirizzo indicato sul modulo stesso.

Al modulo dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato a titolo di reintegro anticipazione.

In assenza di tale comunicazione il Fondo non potrà considerare le somme versate come reintegri.

2. L'invio al Fondo della comunicazione e della copia del bonifico, dovrà essere effettuato in occasione di ogni versamento, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato.
3. I versamenti potranno essere effettuati dagli aderenti tramite bonifico utilizzando le coordinate bancarie riportate nel modulo di comunicazione. Nella causale del versamento del bonifico dovrà essere riportata la dicitura "Reintegro AN - codice fiscale, cognome e nome dell'aderente - Uff. Welfare Fondo Pensioni iniziativa 499".
4. Il Fondo procederà all'investimento dell'importo versato a titolo di reintegro solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo di comunicazione correttamente compilato e della copia del bonifico bancario. In caso di mancato o parziale invio della documentazione e/o inesatta compilazione, l'investimento potrà avvenire soltanto al perfezionamento della documentazione.

### **Art. 3 - Imputazione delle somme reintegrate**

1. Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'aderente in modo tale da ricostituire i montanti contributivi esistenti al momento dell'erogazione dell'anticipazione.
2. In caso di versamenti "parziali" le somme versate a titolo di reintegro sono imputate proporzionalmente alla composizione dell'anticipazione (contributi, rendimenti, contributi non dedotti...) e prioritariamente al montante maturato al 31/12/2006 qualora si verifichi il caso di anticipazioni a cavallo del 2006.

### **Art. 4 - Regime fiscale delle somme reintegrate**

1. I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme anticipate sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Dlgs 252/05.
2. Sulle somme eccedenti il limite di deducibilità annuale pari a 5.164,57 euro, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
3. Il beneficio fiscale di cui al precedente comma si applica sulle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data;

i reintegri riguardanti invece montanti riferiti a periodi pregressi (fino al 31.12.2006) sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti" per la parte eccedente il predetto limite di 5.164,57 euro.

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2 la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.